



**PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI PISTOIA**

N. **935** /2021 prot.

**Al Sig. Presidente dell'Ordine degli Avvocati di
Pistoia**

Ai Sostituti Procuratori – sede

Alla Segreteria Affari civili – sede

e per conoscenza

**Al Sig. Procuratore generale presso la Corte di appello di
Firenze**

**Al Sig. Presidente del Tribunale di
Pistoia**

OGGETTO: Disposizione contenente *linee/guida* in materia di Convenzione di negoziazione assistita per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio – art. 6 D.L. 132/2014 conv. con L. 162/2014.

L'articolo 6 D.L. 132/2014 (conv. con L. 162/2014) – con l'introduzione dell'istituto della *convenzione di negoziazione assistita per una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio* – ha previsto una procedura a finalità deflattiva dei carichi giudiziari, incentrando nel pubblico ministero funzioni di primo - e tendenziale definitivo - controllo della legittimità dell'accordo.

Le presenti linee/guida mirano pertanto a fornire alle parti interessate indicazioni utili sui requisiti minimi che l'Ufficio ritiene indispensabili per l'istruttoria del procedimento e la emissione del proprio *nulla-osta* (per gli accordi in mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap, di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti) o della propria *autorizzazione* (in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap, di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti).

Competenza della Procura della Repubblica di Pistoia

La Procura di Pistoia riconosce la propria competenza territoriale con riguardo agli accordi di negoziazione assistita per separazione o divorzio, o modifica delle condizioni di separazione o divorzio, intercorrenti tra coniugi che (entrambi o uno di loro) siano residenti nel circondario di Pistoia.

Deposito dell'accordo di negoziazione assistita

- 1) L'accordo va depositato presso la sede della Procura della Repubblica in Pistoia piazza Duomo 6, piano III, Segreteria *Affari civili*.
- 2) L'accordo va depositato in tre copie originali, con gli allegati di seguito indicati.
- 3) Unitamente alle tre copie originali dell'accordo di negoziazione assistita dovrà essere depositata anche la *Scheda di sintesi dell'accordo*, firmata da entrambi gli avvocati, compilata sul modello allegato alle presenti linee guida.
- 4) Dovrà essere depositata marca da bollo da euro 3,87.
- 5) Due delle copie originali depositate verranno restituite agli avvocati (o a quello di essi che sia stato delegato dall'altro al ritiro) unitamente a due copie autentiche del provvedimento di *nulla-osta* o di *autorizzazione* emesso dal pubblico ministero; e la terza copia originale rimarrà agli atti di archivio della Procura unitamente all'originale del provvedimento del pubblico ministero.
- 6) L'accordo validato dal pubblico ministero con *nulla/osta* o *autorizzazione* non sarà trasmesso dalla Procura all'Ufficio di Stato Civile del Comune competente, ma – a norma del comma 3 dell'art. 6 D.L. n. 132/2014 – a tale incumbente dovrà provvedere entro dieci giorni il difensore di una delle parti.
- 7) L'accordo potrà anche essere preventivamente inoltrato (per anticipazione, e con la documentazione di seguito indicata) all'indirizzo p.e.c. civile.procura.pistoia@giustiziacert.it, ma al momento del ritiro del provvedimento del pubblico ministero dovrà essere depositato l'originale nel numero di copie indicato sub 3), unitamente alla marca da bollo.
(Il deposito dell'accordo e degli allegati mediante trasmissione all'indirizzo p.e.c. su indicato consentirà di iniziare subito la fase istruttoria da parte del pubblico ministero e di evitare la necessità di un duplice accesso alla Segreteria da parte dei difensori, limitandolo alla sola fase del ritiro).

Aspetti formali e contenuto dell'accordo di negoziazione assistito

- 1) L'accordo deve essere sottoscritto da entrambe le parti e da almeno un avvocato per ciascuna parte che autenticcherà le firme.
- 2) L'accordo deve contenere la espressa attestazione da parte degli avvocati:
 - di aver tentato di conciliare le parti,
 - di averle informate della possibilità di esperire la mediazione familiare,

- di averle informate, in caso di presenza di figli minori, dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori.

3) Se l'accordo di negoziazione prevede che tra le parti intercorra uno degli atti previsti dall'art. 2643 codice civile, sarà necessario che la sottoscrizione dell'accordo sia autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Documentazione da produrre unitamente all'accordo di negoziazione assistita

- 1) Quando l'accordo di negoziazione ha ad oggetto la *separazione coniugale* occorre produrre:
 - estratto per riassunto dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune in cui è stato celebrato;
 - stato di famiglia;
 - certificato di residenza di entrambi i coniugi;
 - dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni di entrambi i coniugi.
- 2) Quando l'accordo di negoziazione ha ad oggetto la *cessazione degli effetti civili del matrimonio o lo scioglimento del matrimonio* occorre produrre:
 - atto integrale di matrimonio rilasciato dal Comune in cui è stato celebrato;
 - stato di famiglia;
 - certificato di residenza di entrambi i coniugi
 - copia autentica del verbale di separazione con decreto di omologa, o copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato, o copia autentica dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita (ex art. 6 L. 162/2014) o copia autentica dell'accordo di separazione concluso e certificato dall'Ufficiale di Stato Civile (ex art. 12 L. 162/2014);
 - dichiarazione redditi ultimi tre anni di entrambi i coniugi.
- 3) Quando l'accordo di negoziazione ha ad oggetto la modifica delle condizioni già concordate in precedente procedura di separazione occorre produrre:
 - dichiarazione redditi dei coniugi dell'ultimo anno;
 - estratto atto di matrimonio;
 - certificato di residenza di entrambe le parti
 - stato di famiglia;
 - copia autentica del verbale di separazione con decreto di omologa, o copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato, o copia autentica del verbale dell'udienza presidenziale che ha autorizzato i coniugi a vivere separati, o copia autentica dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita (ex art. 6 L. 162/2014) o copia autentica dell'accordo di separazione concluso e certificato dall' Ufficiale di Stato Civile (ex art. 12 L. 162/2014).
- 4) Quando l'accordo di negoziazione ha ad oggetto la modifica delle condizioni già concordate in precedente procedura di *cessazione degli effetti civili del matrimonio* o di *scioglimento del matrimonio* occorre produrre:
 - copia integrale atto matrimonio;
 - copia autentica della sentenza di divorzio con attestazione del passaggio in giudicato o copia autentica dell'accordo di divorzio raggiunto con la negoziazione assistita (ex art. 6 L. 162/2014 o copia autentica dell'accordo di divorzio concluso e certificato dall'Ufficiale di Stato Civile (ex art. 12 L. 162/2014).

5) Inoltre - sia per le separazioni che per i divorzi e per le modifiche delle condizioni di separazione o del divorzio - in caso di presenza di:

- figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti economicamente o maggiorenni portatori di handicap grave, dovrà essere allegata la dichiarazione dei redditi (o dichiarazione sostitutiva autenticata dal Comune) dei coniugi relativa agli ultimi tre anni con attestazione dell'invio all'Agenzia delle Entrate;
- figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, dovrà essere allegata la relativa certificazione sanitaria;
- figli maggiorenni autosufficienti, dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva ex art. 46 D.P.R. 445/2000 dei coniugi/del figlio maggiorenne.

Validazione dell'accordo da parte del pubblico ministero con *nulla/osta*

1) In assenza di figli minori, o di figli portatori di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3 L. 104/1992, o di figli maggiorenni incapaci ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è sottoposto al vaglio del pubblico ministero, il quale - se non ravvisa irregolarità - emette il *nulla/osta* e dispone che, tramite la segreteria civile, sia data comunicazione agli avvocati del deposito del provvedimento.

2) Il provvedimento reiettivo sarà congruamente motivato.

Validazione dell'accordo da parte del pubblico ministero con *autorizzazione*

1) In presenza di figli minori, o di figli portatori di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/1992, o di figli maggiorenni incapaci ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo va depositato alla Procura della Repubblica entro 10 giorni dalla conclusione.

2) Il pubblico ministero - se non ravvisa irregolarità e reputa che l'accordo sia rispondente all'interesse dei figli - emette il provvedimento di *autorizzazione* e dispone che, tramite la segreteria civile, sia data comunicazione agli avvocati del deposito del provvedimento.

3) Qualora il pubblico ministero ritenga che l'accordo non corrisponda agli interessi dei figli, lo trasmette, entro cinque giorni e in forma motivata, al Presidente del Tribunale (per gli incumbenti di sua competenza).

Tempi della procedura di validazione

1) Il provvedimento di *nulla/osta* e quello di *autorizzazione* o di *diniego di autorizzazione* sarà emesso in un termine congruo e compatibile con il tipo di esame da effettuarsi (indicativamente circa 10/15 giorni).

2) In caso di eventuali criticità, i tempi potranno prolungarsi a fronte della necessità di procedere a interlocuzione con i difensori (per allegazione di documentazione mancante o eventuali integrazioni emendative).

Adempimenti collaborativi

Al fine di alimentare un archivio informatico, si invitano gli avvocati a trasmettere all'indirizzo civile.procura.pistoia@giustiziacert.it – successivamente alla trascrizione in Comune - l'accordo stipulato unitamente al provvedimento del pubblico ministero e alla ricevuta di trascrizione del Comune.

Pistoia, 11 MAG. 2021

Il Procuratore della Repubblica
Tommaso Coletta



Scheda di sintesi dell'accordo raggiunto a seguito di convenzione assistita
(da allegare all'accordo)

Dati relativi alle parti tra cui intercorre l'accordo:

1) _____ C.F. _____

assistito/a dall'Avvocato _____

(indirizzo p.e.c. _____)

2) _____ C.F. _____

assistito/a dall'Avvocato _____

(indirizzo p.e.c. _____)

Dati relativi all'accordo

L'accordo è stato stipulato in data _____ ed è relativo alla soluzione consensuale di:

- separazione
- divorzio:
- cessazione effetti civili del matrimonio
- scioglimento del matrimonio
- modifica delle condizioni di separazione
- modifica delle condizioni di divorzio
- con figli:
- minorenni
- maggiorenni incapaci
- maggiorenni economicamente non autosufficienti
- maggiorenni portatori di handicap
- senza figli minorenni, maggiorenni incapaci, maggiorenni economicamente non autosufficienti, maggiorenni portatori di handicap
- con patti di trasferimento patrimoniale
- senza patti di trasferimento patrimoniale

Viene delegato al deposito del suddetto accordo l'Avvocato _____

Viene delegato al ritiro dell'accordo, comprensivo del provvedimento del PM, per entrambe le parti l'Avvocato _____.

Firma

Firma



**PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI PISTOIA**

Il Cancelliere addetto alla Segreteria Affari civili attesta che è stato depositato in data _____ accordo dall'Avv. _____ .

Il Cancelliere addetto alla Segreteria Affari civili attesta che è stato ritirato in data _____ accordo dall'Avv. _____

(identificato con documento _____

_____.

Il sopradetto documento è stato visionato dal sottoscritto Cancelliere ai sensi della L.183/2011 e art. 45 DPR. 445/2000.

Il Cancelliere

L'Avvocato
